


# La PAS: principi di terapia



di Vittorio Vezzetti

Pediatra - Varese  
[www.figlipersempre.it](http://www.figlipersempre.it)

Oltre a una griglia diagnostica che consente di distinguere tra forme lievi, medie e gravi Gardner studiò pure la modalità di trattamento: innanzitutto la prevenzione con sanzioni severe.

Multe, sospensione degli alimenti, notte in guardina, inversione dell'affido o della domiciliazione per chi non rispetta il diritto di visita, porta d'ingresso al comportamento alienante. Anche in un paese notoriamente non perdonista e buonista come gli USA, queste sanzioni aprirono un vasto dibattito circa l'effettivo interesse del minore nel veder sanzionata così duramente la madre (o il padre nel 10% dei casi). Sulla base della sua assolutamente unica esperienza, Gardner poteva sostenere che il danno indiretto ricevuto dal sanzionamento del genitore era per il minore ampiamente inferiore al danno per la salute psichica ricevuto dalla tolleranza verso il comportamento alienante. Quindi, conformemente al detto "il medico pietoso rende la piaga purulenta", egli caldeggiava sanzioni risolutive verso l'inottemperante, proprio nell'interesse della salute mentale del minore. Il geniale neuro-psichiatra americano ideò pure un percorso di 6 tappe (detto transitional site program) per spostare la custodia dei figli dal genitore alienante a quello alienato, unico provvedimento dotato di significativo effetto terapeutico. Il



programma in 6 tappe si rendeva necessario perché, in casi di alienazione grave, il rischio di manifestazioni violente, atti suicidari, fughe da parte del giovane alienato è relativamente alto.

Addirittura nei casi più importanti gardner chiedeva che i primi approcci avvenissero in sede di comunità o di ospedalizzazione (di qui il concetto non solo virtuale ma anche concreto di "site").

Peraltro egli raccomandava anche una rapidità di azione, che contrasta, come vedremo, con l'approccio attuato dai servizi predisposti in Italia. Un suo studio protratto nel tempo, reso possibile dal prestigio da lui conquistato presso le corti americane, dimostrò che in assenza di terapia, infatti, solo il 10% presentava un miglioramento spontaneo del disturbo. Col cambio della custodia, invece, o con la drastica riduzione del tempo trascorso col genitore alienante, guariva la totalità dei minori. I nostri operatori, invece, propongono di solito solo dei tentativi di recupero della figura alienata attraverso dei contatti ridottissimi (1 o 2 ore al mese) e teoricamente di durata lentamente progressiva in spazi neutri: esattamente il contrario di ciò che predicava gardner

Di fatto la nostra esperienza ci porta a dire che pochissimi operatori del settore (magistrati, psicologi, assistenti sociali) conoscono gli studi di gardner o quanto meno ne applicano le risultanze. Oltre al fatto che in sede civile ben raramente anche protratte inottemperanze al diritto-dovere di visita comportino l'inversione della domiciliazione (venendo solitamente liquidata la faccenda come mera espressione di litigiosità coniugale, ignorando invece le possibili ripercussioni di questa condotta), questa non-conoscenza comporta pure che il mancato rispetto del diritto-dovere di visita non venga sanzionato in modo efficace in sede penale (anzi, spesso le procure richiedono la archiviazione ritenendo di scarso peso questo genere di reato, che ha invece una intrinseca pericolosità non solo individuale ma sociale) o dispongono il rinvio a giudizio dopo

anni dal medesimo, quando il quadro di alienazione può già essersi affermato in senso conclamato.



Del resto anche il nostro codice penale non ci viene incontro perché svilisce la negazione del diritto-dovere di visita al rango di mera inottemperanza al provvedimento del giudice, prevedendo sanzioni lievi. Proprio per attirare l'interesse su questa tematica da parte della classe giudicante e di quella forense, e aumentare il potere deterrente e dissuasivo nei confronti di questo tipo di condotta, nell'attesa che una nuova legge prenda in considerazione la alienazione, a Varese nel giugno 2007 nel processo a carico di un genitore accusato di plurime violazioni del provvedimento del giudice che fissava gli orari di visita dell'altro genitore, si è venuta a creare una situazione di assoluto interesse, prima nel suo genere in Italia. Al giudice penale sono arrivate tre richieste di costituzione parte civile: quella dell'altro genitore, quella di una associazione di genitori che ha nel suo statuto la difesa dei minori in ambito separativo, e quella del minore di 6 anni (per tramite di un avvocato ad hoc nominato dal genitore querelante) nel cui esclusivo interesse erano stati emanati i provvedimenti. Il giudice -dopo la riserva- nel settembre 2007 non ha ammesso la associazione (sia perché non era intervenuta prima nella vicenda personale del socio sia perché non aveva documentato bene l'impatto sociale di questa condotta) ma, oltre al querelante, ha ammesso al processo il minore (ovviamente in modo formale e non fisico) stabi-

lando alcuni punti di principio di grande significato morale e facendo diventare il bimbo da oggetto passivo, spesso al centro di tristi transazioni economiche, a portatore attivo di interessi che del resto gli stessi provvedimenti giudiziari gli attribuiscono (il diritto alla bigenitorialità è stato infatti considerato interesse superiore dalla corte europea e da una sentenza della corte d'appello di milano).

La nomina di un legale è stato in passato giudicato dalla cassazione atto di ordinaria amministrazione e l'evocato conflitto di interessi è stato escluso dal fatto che l'interesse del padre e del figlio (quello di incontrarsi) erano convergenti e non confliggenti.

Nel marzo 2008 presso il tribunale di Acireale un altro minore vedeva riconosciuto il medesimo diritto (secondo caso in Italia. Da quanto esposto degli epocali studi di richard gardner dovremmo quindi esser tutti convinti dell'importanza di relazioni equilibrate coi 2 genitori

Della necessità di valutazioni molto accurate caso per caso.

Della priorità da dare, al momento dell'affidamento o della domiciliazione della prole, al genitore che meglio promette di saper mantenere il diritto alla bigenitorialità dei figli.

Sulla carta si ma poi...se guardiamo i dati istat 2004, prima dell'entrata in vigore della legge 54/06 (l'istituto giuridico dell'affidamento condiviso, spesso di fatto è un esclusivo mascherato e, non specificando la domiciliazione, confonde le idee) capiamo subito che non è così. Quantunque la alienazione si manifesti, se consideriamo pure le forme lievi, in circa il 30% delle separazioni e nonostante la madre sia alienante nel 90% dei casi...capiamo subito dalle cifre che seguono che ancor oggi della pas in italia si sa poco. A Bolzano solo lo 0.3% dei bambini tra 0 e 10 anni viene affidato al padre, in Umbria l'1,1%, a Crema lo 0.7%, a Voghera lo 0.9% in Campania l'1.8%. In sede divorziale nell'intero Molise e in provincia di Bolzano l'affido al padre è stato dello 0.0%.